

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BATTELLO, MORO, ONORATO, SALVATO,
LONGO, IMPOSIMATO, TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, GRECO,
MACIS e BOCHICCHIO SCHELOTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1988

Abolizione della pena dell'ergastolo

ONOREVOLI SENATORI. — La richiesta della abolizione della pena dell'ergastolo appartiene alla cultura giuridica e civile progressista e corrisponde ad una esigenza da essa fortemente sentita.

All'Assemblea costituente fu espresso un significativo indirizzo nel senso di cui sopra e voci autorevoli si levarono, soprattutto da parte di coloro che avevano sofferto lunghissimi anni di detenzione durante il fascismo, contro la reclusione a vita. Al problema non fu dato tuttavia un diretto sbocco a livello costituzionale, poichè si ritenne che esso dovesse essere affrontato e risolto dal legislatore ordinario nell'ambito di una revisione del sistema delle pene.

Nella V e nella VI legislatura, in sede di

riforma della parte generale del codice penale, il Senato della Repubblica aveva sancito l'abolizione della pena dell'ergastolo, ma la riforma non aveva potuto, per la fine delle rispettive legislature, essere presa in considerazione dalla Camera dei deputati.

Infine, nell'VIII legislatura, il Gruppo a cui appartengono i proponenti presentò nel senso suddetto una specifica e articolata proposta di legge. Analoghe proposte furono presentate anche dai Gruppi socialista, liberale e radicale.

Nella seduta del 29 aprile 1981 della Commissione giustizia della Camera, si verificò un'ampia convergenza delle forze politiche democratiche in senso abolizionista e furono anche definiti i termini fondamentali che l'intervento legislativo avrebbe dovuto assu-

mere. Poco dopo, nel maggio 1981, fu tenuto il referendum proposto, insieme ad altri, su questo argomento e di esso è noto l'esito. Oggi tuttavia, considerando anche il tempo trascorso e le mutate condizioni del Paese, è maturata la necessità di superare, in ogni suo aspetto, la logica e la cultura dell'emergenza.

Le ragioni che si collocano a fondamento della prospettiva dell'abolizione sono note: l'ergastolo è una pena inumana, che toglie all'uomo la speranza, che confligge in modo inconciliabile con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena.

D'altro canto la Corte costituzionale respinse a suo tempo l'eccezione di incostituzionalità di questo tipo di sanzione penale, solo perchè dopo l'entrata in vigore della legge 25 novembre 1962, n. 1634, che aveva ammesso la liberazione condizionale anche per l'ergastolano dopo l'espiazione di ventotto anni di detenzione, essa aveva cessato di connotarsi di fatto con quel carattere di perpetuità che sarebbe stato incompatibile con il concetto stesso di rieducazione.

Nella legge recentemente approvata dalla Assemblea del Senato, che reca modifiche alla legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975, nuove possibilità sono state aperte per i condannati all'ergastolo: possono essere concessi loro permessi premio dopo avere scontato dieci anni della pena e la semilibertà dopo l'espiazione di venti anni di pena; lo stesso limite di ventotto anni di pena espia come condizione per l'ammissione alla liberazione condizionale è stato ridotto a ventisei anni. Inoltre, anche per i condannati all'ergastolo è stato adottato, in relazione ai «traguardi» di pena suddetti, il criterio delle detrazioni di quarantacinque giorni per semestre, connesse al positivo comportamento penitenziario, e della valutazione, come pena scontata, delle detrazioni stesse.

Tutto quanto sopra si muove nella logica, fatta propria dalla dottrina penale più moderna sulla base della concreta esperienza che ha posto in rilievo la dannosità individuale e sociale della detenzione penitenziaria, della riduzione dell'incidenza del carcere e della sua flessibilità nella fase di esecuzione.

Può quindi affermarsi che in pratica, nell'at-

tuale ordinamento, la condanna all'ergastolo non comporta più, nella normalità dei casi, la detenzione perpetua; tuttavia l'esclusione di questa è puramente eventuale, perchè connessa a concreti comportamenti.

I rilievi ora svolti, ad avviso dei proponenti, non costituiscono un ostacolo, bensì un ulteriore motivo perchè si giunga finalmente ad una scelta di principio coerente con le ragioni culturali e ideali, ancor prima che giuridiche, proprie di una società democratica che si fonda sul rispetto dell'individuo.

Sono state a suo tempo formulate obiezioni all'abolizione dell'ergastolo, basate su di una sua affermata funzione di prevenzione nei confronti delle più gravi forme di criminalità: a parte la considerazione che la ormai acquisita reversibilità dell'ergastolo toglie comunque ad esso questa asserita funzione, va rilevato che l'esperienza insegna come, in linea generale, la gravità della pena, oltre un certo limite, non ha affatto efficacia preventiva, che è invece realmente assicurata dal restringimento delle aree di impunità e dall'efficienza e rapidità del processo.

In coerenza con l'abolizione della reclusione perpetua e in modo ad essa consequenziale, il disegno di legge prevede l'abolizione della interdizione perpetua dai pubblici uffici (che viene sostituita, nei casi più gravi, con quella per dieci anni) e l'abolizione della interdizione legale perpetua.

Il disegno di legge consta di ventuno articoli. L'abolizione dell'ergastolo è specificamente prevista dall'articolo 3, che ad esso sostituisce la reclusione nella misura di anni trenta (la pena massima temporanea prevista dal vigente sistema), mentre gli articoli 5, 6 e 7 aboliscono le pene accessorie e l'interdizione legale perpetua.

I primi due articoli riformulano il sistema delle sanzioni penali alla luce della soppressione dell'ergastolo.

Gli altri articoli operano un puntuale coordinamento delle disposizioni vigenti con il complesso delle innovazioni proposte.

I proponenti confidano che le scelte di civiltà qui avanzate incontrino generale consenso e possano quindi rapidamente tradursi in dettato normativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Pene principali, altre pene e sanzioni sostitutive*). - Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione e la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda.

La legge prevede i casi e le condizioni per l'applicazione di altre pene e di sanzioni sostitutive delle pene principali e ne determina la specie».

Art. 2.

1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). - Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e l'ammenda».

Art. 3.

1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Sostituzione della pena dell'ergastolo*). - Quando per un reato la legge stabilisce la pena dell'ergastolo in luogo di questa si applica la reclusione nella misura di anni trenta».

Art. 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 23 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 22,».

Art. 5.

1. L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Interdizione dai pubblici uffici*). - L'interdizione dai pubblici uffici è temporanea e, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

a) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

b) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale (articolo 357) o di incaricato di pubblico servizio (articolo 358);

c) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura (articoli 541, 564, 569);

d) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

e) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nelle lettere precedenti;

f) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nelle lettere precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquisire o di esercitare o di godere, durante l'interdizione stessa, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi (articolo 512).

Essa non può avere una durata inferiore ad un anno nè superiore a dieci».

Art. 6.

1. L'articolo 29 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici). - La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione del condannato dai pubblici uffici per la durata di anni dieci; la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione stessa per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione dai pubblici uffici fino a quando essa venga revocata».

Art. 7.

1. I primi due commi dell'articolo 32 del codice penale sono abrogati.

Art. 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 36 del codice penale le parole: «La sentenza di condanna all'ergastolo» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 22 la sentenza di condanna».

Art. 9.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 64 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Nei casi previsti dall'articolo 22 non operano le disposizioni precedenti e si applica la pena di anni trenta di reclusione».

Art. 10.

1. L'articolo 65 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 65. - (Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante). - Quando ricorre una circostanza attenuante e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo».

Art. 11.

1. Nell'articolo 66 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi previsti dall'articolo 22 non opera la disposizione precedente e si applica la pena di anni trenta di reclusione».

Art. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 22».

Art. 13.

1. Nel primo comma dell'articolo 78 del codice penale le parole da: «Nel caso di concorso di reati» fino a «nè comunque eccedere:» sono così sostituite: «Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare è sino ad anni trenta di reclusione se per uno o più dei delitti concorrenti deve essere applicata la disposizione di cui all'articolo 22. Negli altri casi la pena da applicare non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:».

Art. 14.

1. Il terzo comma dell'articolo 176 del codice penale è abrogato.

Art. 15.

1. Nel secondo comma dell'articolo 177 del codice penale sono soppresse le parole: «ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo,».

Art. 16.

1. Nel secondo comma dell'articolo 219 del codice penale sono soppresse le parole: «la pena dell'ergastolo, ovvero».

Art. 17.

1. Nel secondo comma dell'articolo 222 del codice penale le parole: «la legge stabilisce l'ergastolo,» sono sostituite con le parole: «deve essere applicata la disposizione di cui all'articolo 22,».

Art. 18.

1. Nel secondo comma dell'articolo 224 del codice penale sono soppresse le parole: «o l'ergastolo,».

Art. 19.

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 72 del codice penale;
- b) il secondo comma dell'articolo 73 del codice penale;
- c) l'articolo 184 del codice penale;
- d) l'ultimo comma dell'articolo 210 del codice penale;
- e) il secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1975, n. 6.

Art. 20.

1. L'ergastolo comminato prima della data di entrata in vigore della presente legge è sostituito con la reclusione di anni trenta.

Art. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.